



COMUNE DI GINOSA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23 luglio 2026

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ART.1 – OGGETTO.....	6
Art.2 – DEFINIZIONI	6
ART. 3 – COMPETENZE.....	8
Art. 4 – TRASPARENZA E ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	8
ART 5 – VIGILANZA	8
Art.6 – RESPONSABILITA’	8
ART. 7 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	9
TITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.....	9
Art. 8 - Denuncia delle cause di morte	9
Art. 9 - Funzioni del medico necroscopo	11
Art. 10 – Nati morti e prodotti abortivi	11
Art. 11 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione	12
Art. 12 – Riscontro diagnostico	12
TITOLO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE	12
Art. 13 – Periodo di osservazione normale o ridotto	12
Art. 14 – Periodo di osservazione cautelativo	13
Art. 15 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	13
Art. 16 – Depositi di osservazione - Obitorio.....	13
TITOLO IV - DEPOSIZIONE DELLE SALME NELLA CASSA / BARA.....	14
Art. 17 – Deposizione del cadavere in cassa/bara.....	14
Art. 18 – Verifica e chiusura feretri	14
Art. 19 – Casse per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti	14
Art. 20 – Targhetta di riconoscimento.....	15
Art. 21 – Fornitura gratuita di cassa	16
TITOLO V - TRASPORTO SALMA, CADAVERE, RESTI MORTALI.....	16
Art. 22 - Definizione di trasporto funebre	16
Art. 23 – Trasporti funebri.....	17
Art. 24 – Trasporto di Salma	17
Art. 25 - Adempimenti conseguenti al trasporto di salma	18
Art. 26 - Trasporto di Cadavere	18
Art. 27 - Autorizzazione al trasporto di cadavere.....	19
Art. 28 - Modalità del trasporto e percorso	20
Art. 29 – Orario dei trasporti	21

Art. 30 – Trasferimento di salme senza funerale	21
Art. 31 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività	21
Art. 32 – Riti religiosi o civili	21
Art. 33 – Trasporti all'estero o dall'estero.....	22
Art. 34 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali.....	22
TITOLO VI - AGENZIE FUNEBRI.....	22
Art. 35 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre.....	22
Art. 36 - Attività funebre	24
Art. 37 - Sospensione e revoca dell'attività funebre	25
Art. 38 – Rimessa delle autofunebri	26
Art. 39 - Formazione Personale e profili professionali	26
Art. 40 - Obblighi del personale comunale.....	27
TITOLO VII - CIMITERO COMUNALE.....	27
Art. 41 – Ubicazione cimitero	27
Art. 42 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	27
Art. 43 - Pianta del cimitero	28
Art. 44 – Autorizzazione per la sepoltura	28
Art. 45 – Ricevimento di salme e resti mortali	28
Art. 46 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali.....	29
Art. 47 - Camera Mortuaria	29
Art. 48 – Reparti speciali nel cimitero	29
Art. 49 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.....	30
Art. 50 - Rifiuti cimiteriali	30
Art. 51 - Strutture per il commiato.....	30
TITOLO VIII - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	31
Art. 52 – Disposizioni generali	31
Art. 53 - Piano regolatore cimiteriale	32
TITOLO IX – PRATICHE FUNERARIE	33
CAPO I – INUMAZIONE	33
Art. 54 – Sepolture.....	33
Art. 55 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni	33
Art. 56 – Forma e classe dei campi.....	34
Art. 57 – Cippi indicativi.....	34
Art. 58 - Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti.....	34
Art. 59 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni.....	34
Art. 60 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili	34

Art. 61 – Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata	35
Art. 62 – Caratteristiche delle casse per l’inumazione	35
Art. 63 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione	35
Art. 64 – Fiori, piante e materiali ornamentali	36
Art. 65 – Scadenza della concessione – Recupero materiali	36
Art. 66 – Ossario comune, cinerario comune, giardino delle rimembranze.	36
CAPO II – TUMULAZIONI.....	37
Art. 67 - Tumulazione	37
CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	38
Art. 68– Esumazioni ordinarie	38
Art. 69 – Esumazioni straordinarie	39
Art. 70 – Estumulazioni ordinarie	40
Art. 71 - Estumulazioni straordinarie	40
Art. 72 – Personale che deve presenziare alle operazioni	41
Art. 73 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni	41
Art. 74 - Raccolta delle ossa	42
Art. 75 - Oggetti da recuperare	42
Art. 76 - Disponibilità dei materiali.....	42
CAPO IV- CREMAZIONE.....	43
Art. 77 – Autorizzazione alla cremazione	43
Art. 78 - Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione, Dispersione delle ceneri e affidamento	43
Art. 79 - Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione	44
Art. 80 - Affidamento delle ceneri.....	45
Art. 81 - Dispersione delle ceneri	46
TITOLO X - CONCESSIONI.....	47
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	47
Articolo 82 – CONCESSIONE DI SUOLI CIMITERIALI, LOCULI E CELLETTE	47
Articolo 83 - Durata delle concessioni.....	48
Articolo 84 - Modalità di concessione suoli cimiteriali.....	49
Articolo 85 - Concessione dei loculi nei colombai	49
Articolo 86 - Uso delle sepolture private.....	49
Articolo 87- Manutenzione.....	51
Articolo 88- Costruzione delle opere – Termini	51
Articolo 89 - Riordino della vecchia area cimiteriale – Aggiornamento delle concessioni esistenti.....	51
CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	52

Articolo 90 – Divisione e subentri.....	52
Articolo 91 - Rinuncia	53
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.....	54
Articolo 92 - Revoca.....	54
Articolo 93- Decadenza.....	54
Articolo 94 - Adempimenti e provvedimenti conseguenti alla decadenza	55
Articolo 95- Estinzione.....	55
TITOLO XI - SERVIZI CIMITERIALI.....	55
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	55
Art. 96 - vigilanza	55
Art. 97 – Organizzazione del servizio cimiteriale.....	55
Art. 98 – Custode del cimitero.....	56
Art. 99 - Compiti del custode.....	56
Art. 100 –Tenuta dei documenti obbligatori	56
Art. 101 – Mappa.....	56
Art. 102 – Annotazioni in mappa.....	57
Art. 103 –Obblighi e divieti per il personale del cimitero	57
Art. 104 – Schedario dei defunti.....	58
Art. 105 – Scadenziario delle concessioni	59
CAPO II - ILLUMINAZIONE VOTIVA	59
Art. 106 - Tipi di illuminazione - Lampade votive	59
Art. 107 - Richiesta di allacciamento e canone	59
Art. 108 - Modifica agli impianti	60
Art. 109 - Doveri dell’utente.....	60
Art. 110 - Causa di forza maggiore	60
CAPO III - NORME PER L’ACCESSO, LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO	60
Art. 111 – Orario di apertura del cimitero.....	60
Art. 112 –Divieto di ingresso	61
Art. 113 – Lavori privati nel cimitero	61
TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 114 - Disposizioni finali.....	62

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – OGGETTO

1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni della Costituzione italiana, del titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il Regio Decreto 27 Luglio 1934 , n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, del libro terzo titolo I capo II codice civile , del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n 285 (e successive modifiche ed integrazioni), della Legge Regionale 15 Dicembre 2008, n. 34 e del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015 , n.8, ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi resi dal Comune di Ginosa inerenti alla Polizia Mortuaria, intendendosi tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei due Cimiteri comunali di Ginosa e Marina di Ginosa e dei locali annessi, alla concessione di aree e di manufatti destinati alla sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione ed in genere a tutte le varie attività connesse con la cessazione della vita e della custodia delle salme. Il presente regolamento, inoltre, mira a garantire trasparenza e chiarezza nella gestione delle concessioni cimiteriali. La disciplina contenuta all'interno del regolamento si applica senza distinzione di culti religiosi.

Quando nel presente regolamento si parla di "cimitero" il riferimento è da intendersi ai due cimiteri comunali di Ginosa e Marina di Ginosa, fatta salva diversa espressa indicazione.

Art.2 – DEFINIZIONI

1) Ai fini del presente regolamento, in linea con il regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8, si intende per:

- a) Ambito necroscopico: tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del Comune sia dal servizio sanitario regionale, quali:

- a.1) Il trasporto funebre per indigenti;
- a.2) La raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
- a.3) Il deposito di osservazione;
- a.4) L'obitorio;
- a.5) Le attività di medicina necroscopica;

- b) Ambito cimiteriale: l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali:

- b.1) Le operazioni cimiteriali e la loro registrazione;
- b.2) Le concessioni di spazi cimiteriali;
- b.3) La cremazione;
- b.4) L'illuminazione elettrica votiva;
- b.5) I rifiuti;

- c) Attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titoli:

- c.1) Il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti al decesso;
- c.2) La fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti al funerale;
- c.3) La cura, la composizione e la vestizione di salme e dei cadaveri;

- c.4) Il trasporto di salma e di cadavere;
- d) Cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- e) Celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- f) Cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- g) Cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- h) Estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;
- i) Esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- j) Feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- k) Inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- l) Medico curante: il medico che è a conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e simili), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso, ai sensi della circolare del ministro della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
- m) Nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- n) Operatore funebre o necroforo: dipendente dell'impresa funebre con mansioni operative;
- o) Ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione;
- p) Polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo:
- p.1) Autorizzatoria;
- p.2) Di vigilanza e di controllo;
- p.3) Sanzionatoria;
- q) Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni;
- r) Salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- s) Traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in un altro loculo da cimitero differente;
- t) Trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al Cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- u) Tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;

2) Per Responsabile del Servizio cimiteriale il dipendente del Comune di Ginosa Responsabile del Settore al quale è stata assegnata la competenza in materia di servizi cimiteriali negli atti di organizzazione degli uffici e dei servizi adottati dalla Giunta Comunale.

ART. 3 – COMPETENZE

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Ufficiale di Governo e dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e dell'art. 4 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.

2) La gestione dei servizi cimiteriali, ove non venga svolta in economia dal Comune, viene affidata a terzi con le modalità e le forme previste dal D. Lgs. n. 101/2022.

3) La competenza a decidere la modalità di gestione dei servizi cimiteriali appartiene al Consiglio Comunale.

Art. 4 – TRASPARENZA E ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1) Presso l'Ufficio comunale dei servizi cimiteriali è tenuta la copia del registro di cui all'art. 52 Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285, consegnata dal custode del cimitero.

2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) L'orario di apertura e di chiusura;
- b) Copia del presente regolamento;
- c) Il tariffario concernente i servizi e le concessioni cimiteriali.

3) Il trattamento dei dati personali relativi ai servizi disciplinati dal presente regolamento avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente.

ART 5 – VIGILANZA

1) Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia. L'azienda sanitaria locale è competente per gli aspetti igienico-sanitari.

2) Il Comune segnala all'ASL ed agli altri organi di Polizia eventuali inadempienze.

3) Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici e/o campione, per la verifica dell'applicazione del presente regolamento.

4) Il Comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche o il commercio di articoli funebri, dei lavori all'interno dei cimiteri, secondo le normative vigenti.

Art.6 – RESPONSABILITA'

1) Il Comune, o l'operatore economico al quale è stata affidata la gestione dei servizi cimiteriali in appalto o in concessione, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, ne risponde secondo quanto previsto da titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. I soggetti che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, previdenziali ed assistenziali previste per l'attività specifica svolta ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ART. 7 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate al deposito di osservazione, o all'obitorio, nei casi considerati dagli articoli 12 o 13 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, eseguiti a cura del Comune;
- la visita necroscopica;
- la deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute da esumazione, salvo che non sia stato preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta e conservazione in una sepoltura;
- la fornitura della bara e il trasporto funebre di cadaveri di perone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, decedute o residenti nel comune di decesso;
- i servizi previsti dall'art.1 comma 7 bis del D.L. 27.12.2000 n.392, convertito con modificazioni nella Legge 26/2001) nei limiti in esso indicati;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune (Legge 30.3.2001, n.130, art.5), L. R. Puglia 15/12/2008, n. 34 e Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n.8

2) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe.

3) Le tariffe dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente, afferenti.

4) Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale e devono essere sottoposte annualmente ad aggiornamento ISTAT.

5) Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è accertato dai Servizi Sociali.

TITOLO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Art. 8- Denuncia delle cause di morte

1) La denuncia di morte è fatta, eventualmente anche in formato digitale con invio mediante posta elettronica certificata, non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ginosa, luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2) Essa è fatta:

- da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal Direttore o dal delegato dell'Amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, trasmettendo avviso della morte o inviandolo telematicamente se redatto in formato digitale.

3) All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

- 4) Chiunque abbia per primo notizia del decesso naturale o accidentale o delittuoso, di persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o il Comune, aggiungendo tutte quelle notizie di sua conoscenza che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
- 5) Indipendentemente dalla denuncia di morte, i medici curanti, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica (scheda ISTAT).
- 6) Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo mediante la redazione della scheda ISTAT. Il medico necroscopo può richiedere il riscontro diagnostico. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
- 7) Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 nr. 185. (Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione).
- 8) L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, redatta secondo il modello previsto dall'art. 37 c. 1 lett. b.1 del Reg. Regionale n.8/2015, accerta le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto, forma l'atto di morte. Dopo il rilascio del certificato necroscopico, trascorse almeno 24 ore dal decesso, autorizza il trasporto del cadavere e rilascia il permesso di seppellimento. L'ufficiale di Stato civile redige l'atto di morte anche sulla base dell'avviso o dell'accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria, con inserimento dell'atto di morte nella parte seconda, serie B, dei registri di morte di cui al Regio Decreto n. 1238/1939.
- 9) A corredo della denuncia dovrà prodursi la scheda di morte ISTAT che ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
- 10) Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso, all'ASL territoriale di competenza.
- 11) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
- 12) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
- 13) Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
- 14) Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte è formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal Tribunale, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
- 15) Per i deceduti a causa di malattia infettiva – diffusiva, il Sindaco fa adottare speciali misure cautelative prescritte, di volta in volta, dal competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale.

16) In tutti i casi di morte, sia per malattia infettiva – diffusiva e sia per altra causa in cui sia stata diagnosticata anche la presenza di una malattia infettiva – diffusiva, il medico necroscopo che riceve dal medico curante la denuncia, deve immediatamente darne avviso al Sindaco per gli interventi di disinfezione, isolamento ed altri che si rendessero necessari, controllati, verificati, e regolarmente verbalizzati da personale tecnico del servizio di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale”.

Art. 9- Funzioni del medico necroscopo

1) Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e, comunque, non dopo le trenta ore.

2) Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente per territorio.

3) Le modalità di esecuzione dell'accertamento della realtà della morte sono disciplinate dal DPR 285/1990, salvo le fattispecie previste dalla L. 29.12.1993, n. 578 e dai successivi regolamenti applicativi.

4) La salma deve essere condizionata in modo da consentire al medico incaricato della visita necroscopica di verificare la realtà della morte attraverso il rilievo diretto dei fenomeni abiotici consecutivi post-mortali. La relativa certificazione è redatta su modello di cui all'art. 37 c. 1 lett. a. 2 del Reg. Regionale n. 8/2015.

5) La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del certificato necroscopico e dopo 24 ore dal decesso.

6) Nel caso di cremazione della salma o cadavere, il medico necroscopo compila, sulla base delle indicazioni riportate nella scheda di morte ISTAT o nel registro delle cause di morte, di cui all'art. 1 del D.P.R. 285/1990, la certificazione di cui all'art. 37 comma, 1 lett. a.3) del Reg. Regionale n. 8/2015, attestante l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e preleva dal cadavere campioni di formazioni pilifere.

7) Detti campioni, prelevati per “strappamento” con idoneo mezzo (pinza anatomica o garza), sono riposti in busta di carta, su cui sono riportate le generalità del cadavere e del medico necroscopo, data e luogo del decesso, data e luogo di prelievo e conservati in sicurezza, in armadio o locale ben aerato, per un periodo non inferiore a dieci anni, per eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria.

8) Le procedure relative ai prelievi non si effettuano su cadaveri in fase putrefattiva o rivenienti da esumazione o estumulazione ordinarie.

9) Nella predetta certificazione è chiaramente indicato che il cadavere non è portatore di pace-maker. Nel caso in cui il cadavere sia portatore di pace-maker questo deve essere rimosso a titolo oneroso per i richiedenti la cremazione. La rimozione del pace-maker è attestata da idonea certificazione.

Art. 10 – Nati morti e prodotti abortivi

1) L'obbligo della denuncia sussiste anche in relazione ai feti espulsi ed estratti morti. Quando al parto non abbiano assistito medici specialisti, tale obbligo deve essere adempiuto dalle ostetriche e, qualora neppure queste vi avessero assistito, dai genitori o da chi ne fa le veci. Per i nati morti vengono applicate le disposizioni dell'art.74 del D.P.R. 396/2000. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

2) A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3) Nei casi di cui sopra, i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'ASL, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 11 – Autorizzazione alla inumazione e tumulazione

1) Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo o di un altro sanitario delegato incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità alle norme previste dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000 come modificato dalla legge n. 182/2025.

2) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane rinvenute di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90.

3) L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. nr. 396/2000.

Art. 12 – Riscontro diagnostico

1) I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31.8.1933, n.1592, e dall'articolo 85 del Regio Decreto 30.9.1938, n.1631 sull'ordinamento ospedaliero, quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

2) Il direttore/coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quanto sussista il dubbio sulle cause di morte.

3) Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o del medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

4) I risultati del riscontro devono essere comunicati al Comune, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO III- PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 13 – Periodo di osservazione normale o ridotto

1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, tanatoprassi, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso. Detto periodo può essere ridotto in caso di decapitazione, maciullamento, accertamento mediante strumenti (elettrocardiografo per non meno di 20 minuti e comunque in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 644 del 01.12.1975 e successive modificazioni), morte dovuta a malattia infettiva-diffusiva o nel caso in cui il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, ed ogni qualvolta ragioni speciali lo richiedano.

Art. 14 – Periodo di osservazione cautelativo

1) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 15 – Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

1) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2) Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal direttore/coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 16 – Depositi di osservazione- Obitorio

1) Il Comune di Ginosa provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio può avvenire:

a) su autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale ovvero della Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

b) previa esibizione di certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato (art.10 L. Reg. Puglia n. 34/2008, come modificata dalla L. R. Puglia n.4/2010, e Regolamento Regionale n. 8 del 11.03.2015 art. 3 c.5).

3) L'ipotesi sub a) è gratuita, mentre per quella sub b) si potrà applicare una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

4) Nel caso in cui la permanenza della salma si protragga ingiustificatamente, il Comune ne disporrà il sigillo e la inumazione o tumulazione, le cui spese saranno poste a carico dei familiari. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in detto locale sarà vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

TITOLO IV- DEPOSIZIONE DELLE SALME NELLA CASSA / BARA

Art. 17 – Deposizione del cadavere in cassa/bara

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo art. 19.
- 2) In ciascuna cassa/bara non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
- 3) La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18 – Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato e può essere effettuata dall'operatore cimiteriale o dall'impresa incaricata del trasporto.
- 2) L'addetto al trasporto vigila e controlla la struttura dei feretri e la qualità dei materiali in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre.
- 3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 19 – Casse per inumazione, tumulazione, cremazioni e trasporti

- 1) La struttura della cassa e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione);
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate per estinzione della concessione potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25);

e) per cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione della cassa e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo della cassa o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stata impiegata la doppia cassa e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5) Nella inumazione l'impiego della cassa di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 20 – Targhetta di riconoscimento

1) Sul piano esterno superiore di ogni cassa o feretro è applicata apposita targhetta inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al

cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento

Art. 21 – Fornitura gratuita di cassa

1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 19 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose quando cioè il defunto ed i suoi parenti, limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del C.C., non dispongano di mezzi per affrontare le spese per il trasporto e per l'acquisto di un cofano mortuario in legno di larice/abete. Lo stato di indigenza deve risultare da apposita certificazione rilasciata dai Servizi sociali, sulla base di una istanza, idoneamente documentata, sottoscritta da parte del parente più prossimo o, in mancanza di parenti, d'ufficio. Solo in tali casi di asserita indigenza, gratuitamente e senza modalità particolari, il Comune di Ginosa effettua il servizio di trasporto nell'ambito comunale, fornisce il cofano mortuario ed esegue il seppellimento della salma in campo comune ovvero ordina la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune.

2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

3) L'eventuale rinuncia ad una delle forniture precedentemente elencate ovvero il successivo ed eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di indigenza dei familiari del defunto, fa decadere il principio di gratuità del servizio, che viene pertanto posto a carico dei familiari stessi. Nel caso in cui il defunto fosse titolare, al momento del decesso, di loculo o tomba privata, le spese dello zinco, la saldatura e i diritti sanitari sono a carico del Comune.

4) La cassa messa a disposizione dal Comune deve avere le caratteristiche di cui all'art. 19 del presente regolamento, lettera a) e lettera e).

TITOLO V- TRASPORTO SALMA, CADAVERE, RESTI MORTALI

Art. 22- Definizione di trasporto funebre

1) Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma o di un cadavere dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, ai luoghi di culto o al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

2) Nella nozione di trasporto di salma o cadavere sono compresi:

a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;

b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nella cassa/bara;

c) il prelievo e la movimentazione di quest'ultima;

d) il trasferimento e la consegna, presso la sala mortuaria cimiteriale, al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.

3) Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 art. 10 recante "norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", come integrato e modificato dalla L.R.

n.4/2010, dal Regolamento Regionale n. 8 del 11.03.2015 art. 3, 4 e 7 e dalle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 23 – Trasporti funebri

1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.

2) Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.

3) Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

4) Nell'ambito del territorio comunale è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento; tali imprese sono tenute al più rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di polizia mortuaria nonché del presente regolamento.

5) Il Comune di Ginosa, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.

6) Il Comune non gestisce alcun servizio di trasporto salme ed i soggetti interessati dovranno rivolgersi direttamente ed in forma privata a ditte specializzate di loro fiducia operanti nel settore.

Art. 24 – Trasporto di salma

1) Il trasporto della salma o cadavere deve essere effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.

2) L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 co.1, lett. b.3 del regolamento regionale n. 8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

3) Su richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata, a pagamento, dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali pubbliche o private:

a. alla sala del commiato;

b. alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;

c. al civico obitorio;

d. all'abitazione propria o dei familiari;

e. ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990.

4) Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservazione della salma in altri luoghi, previo parere favorevole della ASL territorialmente competente, ai sensi della normativa vigente.

5) La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art. 72 del DPR 396/2000, da trasmettere agli uffici competenti, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1. del Regolamento Regionale n. 8 del 11.03.2015 (Modulo per certificazione medica per il trasporto salma) per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione. Quest'ultimo certificato, compilato dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Puglia.

6) La salma è trasportata corredata della certificazione di cui al comma precedente.

7) Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Art. 25- Adempimenti conseguenti al trasporto di salma

1) Nel caso in cui la sede di destinazione della salma di cui al precedente articolo comma 1 del presente regolamento, è sita nel territorio del Comune in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1 del Reg. Regionale n. 8/2015, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.

2) Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art. 37 co.1, lett.a.1 del Reg. Regionale n. 8/2015, alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.

3) Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

4) Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL. della certificazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

Art. 26- Trasporto di cadavere

1) L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere stata delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art. 37 co.1, lett. b.3 del Reg. Regionale n. 8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità del servizio.

2) Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

3) Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4) All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente da chi effettua la chiusura, che ne attesta l'esecuzione (comma 7 art. 10 L.R. 34/2008). Il sigillo dovrà essere firmato dal responsabile.

Art. 27- Autorizzazione al trasporto di cadavere

1) L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art. 37 c. 1 lett. b.4 del Reg. Regionale n. 8/2015, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso, anche quando il cadavere si trova in altro Comune.

2) L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:

a. esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;

b. esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;

c. elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

3) Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune, deve essere consegnata all'addetto al cimitero o crematorio.

4) L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. n. 34/2008, ovvero su disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'Art. 37 c. 1, lett. B5 del Reg. Regionale n. 8/2015,

5) L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.

6) All'atto del ricevimento del feretro, il custode del cimitero procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

7) Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, ove consentito, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.

8) L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.

9) Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/90.

10) La Asl competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

- a. trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
- b. trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 254/2003.

11) E' consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto del cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri: la prima parte a firma del responsabile del procedimento, la seconda dall'Ufficiale dello Stato Civile.

12) Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, non finalizzato alla riduzione del periodo di osservazione, la salma può essere trasportata secondo le modalità previste dall'art. 10 della l.r. 34/2008.

13) La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, alle ASL e alle Forze dell'Ordine.

Art. 28- Modalità del trasporto e percorso

1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
- d) percorsi dei veicoli interessati ai trasporti;
- e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
- f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.

2) E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia

3) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei servizi cimiteriali prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5) Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'art. 32 del d.p.r. 285/1990 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa previsto dall'art. 30 del d.p.r. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto. (art. 11 c. 2 della L.R. 34/2008).

Art. 29 – Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento, il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
- 2) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora prevista.

Art. 30 – Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto della salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
- 3) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 31 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Ginosa prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 16, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale di Ginosa dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 32 – Riti religiosi o civili

- 1) I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili, consentendo la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi famigliari.
- 3) La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 33 – Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (DPR 285/90).
- 2) In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.
- 3) Si osservano le prescrizioni e le norme di legge di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008 e agli artt. 27, 28, 29,30, del DPR 285/1990.
- 4) Il rilascio del passaporto mortuario, previsto dagli artt. 27-28-29 del d.p.r. 285/1990, per i cadaveri/le salme da estradare dal territorio nazionale, compete all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove trovatisi il cadavere/salma. Per le salme/i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
- 5) Le autorizzazioni di cui agli articoli sopra richiamati, a seguito di nota di chiarimento del Ministero della Salute del 21 maggio 2002 rientra fra le attribuzioni in cui il Sindaco è subentrato al Prefetto. Pertanto le salme da e per l'estero devono essere accompagnate dal cosiddetto passaporto mortuario rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile.

Art. 34 – Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

- 1) Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali e/o da dipendenti incaricati.
- 2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
- 4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO VI- AGENZIE FUNEBRI

Art. 35 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre

- 1) Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune di Ginosa, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.
- 2) Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n.773/1931.

3) Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre devono rivolgere apposita istanza al SUAP, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:

- a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
- b) certificato della cancelleria del Tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
- c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
- d) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio di data non inferiore a sei mesi;
- e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
- f) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative;
- g) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a svolgere il servizio e far fronte a qualsiasi emergenza;
- h) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990;
- i) comunicazione inerente al rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- l) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:
 - disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con la vigente normativa (vedi articolo successivo).
 - una dotazione di almeno un carro idoneo al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre;
 - la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.

4) E' ammessa l'autocertificazione nei limiti previsti dalla legge.

5) L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di un ufficio ubicato in idonei locali posti nel centro abitato e di un recapito telefonico avente carattere di continuità.

6) Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Responsabile del SUAP autorizza l'impresa all'esercizio dell'attività.

7) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile del SUAP, previo parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

8) Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento dell'attività funebre, devono, entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.

9) E' fatto obbligo alle imprese autorizzate di esporre il listino prezzi ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi pubblica sicurezza).

10) A garanzia della tempestiva conoscenza e reperibilità, da parte degli interessati nonché degli organi comunali competenti, è istituito, a solo titolo ricognitivo, presso il Comune, un albo delle imprese che svolgono il servizio trasporto salme nel Comune di Ginosa.

11) Le imprese, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al presente articolo, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare comunque, la richiesta di iscrizione all'albo.

Art. 36- Attività funebre

1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici pubblici che presso le parrocchie ed enti di culto.

2) L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio dell'autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l'impresa. A detta impresa è vietata qualsiasi altra attività che possa configurare un conflitto di interesse, quale la contestuale gestione dell'impresa funebre e del trasporto infermi e feriti, salvo l'attivazione di strutture per il commiato (art. 15 del R.R. n. 8/2015).

3) L'attività funebre comprende un servizio in forma congiunta delle seguenti prestazioni:

- a. la vendita /fornitura di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti al funerale, su mandato degli aventi diritto;
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati dal presente regolamento comunale.

4) I soggetti autorizzati garantiscono la continuità ed il corretto svolgimento del servizio funebre, compreso il trasporto, e devono possedere tutti i requisiti richiesti, compresi quelli formativi, in relazione a ciascun aspetto dell'attività.

5) I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio ex art. 358 C.P.

6) Per l'espletamento dell'attività funebre le imprese devono avere la disponibilità permanente di:

- a. una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
- b. almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed un'autorimessa, conformi alla normativa vigente.
- c. un responsabile della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
- d. le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno quattro operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa.
- e. il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.

7) I requisiti di cui al comma 4 lettere b) e d) relativi ad autorimessa, carro funebre e personale necroforo, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto o di fornitura di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali contratti, regolarmente registrati e depositati presso il Comune di Ginosa, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre. Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

8) I soggetti che intendono garantire il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per svolgere l'attività funebre ad altro esercente di cui al comma precedente, devono possedere i requisiti organizzativi minimi di almeno n. 6 addetti necrofori regolarmente formati, assunti con regolare contratto di lavoro e 2 auto funebri. Per ogni altro contratto che si aggiunge, i requisiti minimi del personale aumentano di una unità, mentre aumentano di un'auto ogni tre contratti aggiunti. Annualmente documentano al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la congruità organizzativa e funzionale della propria struttura in relazione al numero di contratti o di soggetti consorziati ed al numero dei servizi svolti.

9) Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un addetto alla trattazione degli affari, distinto dal personale già computato presso la sede principale o altre sedi, con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto titolare dell'autorizzazione ed in possesso degli stessi requisiti formativi del responsabile della conduzione dell'attività.

10) L'impresa funebre avente sede legale al di fuori del territorio regionale, per poter svolgere la propria attività nella Regione Puglia, deve produrre autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento, da consegnare agli uffici richiedenti.

11) Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al comma 6 dell'art.15 della l.r. n. 34/08, si uniformano per i mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale ai requisiti enunciati dal comma 5 dell'art.15 della stessa legge regionale.

12) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.

13) I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, previa disponibilità e corresponsione dei corrispettivi a prezzo di mercato, secondo il criterio di rigida turnazione disposto dal Comune, effettuano le seguenti prestazioni:

a. Il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b. Il servizio di recupero e trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché per accidente anche in luogo privato.

14) I corrispettivi di detti servizi sono stabiliti dalla Giunta Comunale e regolati da convenzioni con le imprese funebri locali disponibili. In mancanza di totale disponibilità, detti servizi sono resi obbligatori, a rotazione, per le diverse aziende, previa corresponsione dei corrispettivi che siano remunerativi per i servizi resi.

15) Le Associazioni rappresentative della categoria predispongono il codice deontologico delle imprese che svolgono attività funebre. Tale codice è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 37- Sospensione e revoca dell'attività funebre

1) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.

2) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - d) l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
 - e) La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciarsi di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri.
- 3) Il mancato rispetto di quanto detto è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10 gg. ad un massimo di 60 gg.
- 4) La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.
- 5) In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 36 comma 1 (attività funebre), il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione.
- 6) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia all'art. 16 della legge regionale n. 34/2008.

Art. 38 – Rimessa delle autofunebri

1) L'autorimessa, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme ai requisiti prescritti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

Art. 39- Formazione Personale e profili professionali

1) Il personale delle imprese funebri, il direttore tecnico, l'addetto alla trattazione degli affari e i necrofori dei soggetti esercenti l'attività funebre di cui all'art. 8 comma 4 lettera c) del R.R. n. 8/2015 (attività funebre), devono possedere specifico attestato di formazione professionale, rilasciato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Regionale dell'11.03.2015 n.8

2) Il personale per essere avviato all'attività deve essere in possesso del prescritto attestato di qualifica.

3) Per la preparazione teorico-pratica degli addetti alla attività di impresa, le imprese funebri sono tenute a disporre la partecipazione degli stessi a specifici corsi di formazione. I corsi di formazione professionale per la qualificazione professionale dei soggetti esercenti l'attività funebre sono rivolti:

a. ai direttori tecnici ed addetti alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività funebre ai sensi dell'art. 8 comma 4 lettere c) del Regolamento Regionale;

b. agli operatori funebri o necrofori, Art 8 comma 4 lettera d) del Regolamento Regionale. I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e/o privati autorizzati dalla Provincia ai sensi della DGR 172/2007 o accreditati presso la Regione Puglia, ai sensi della DGR 195/2011.

4) E' fatto obbligo di partecipare a corsi di aggiornamento programmati a seguito di mutamenti della normativa vigente in materia.

Art. 40- Obblighi del personale comunale

1) Il SUAP verifica la puntuale e corretta osservanza delle procedure da parte dell'impresa funebre, con particolare attenzione alla compilazione e tempestiva consegna della documentazione prevista, nonché della permanenza dei requisiti delle imprese e delle strutture. Il SUAP segnala all'ASL ed agli organi di Polizia le eventuali inadempienze.

2) Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

TITOLO VII- CIMITERO COMUNALE

Art. 41 – Ubicazione cimitero

1) Spetta al Comune la realizzazione e l'adeguamento del cimitero e di eventuali crematori.

2) I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda sanitaria locale (ASL) di Ginosa.

3) In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità, il Comune può approvare, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di un nuovo cimitero, l'ampliamento di quello esistente o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.

4) I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

5) Fatta salva la normativa vigente, il progetto di ampliamento del cimitero esistente e l'eventuale costruzione di uno nuovo sono preceduti da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica. Il progetto deve essere approvato dal Consiglio Comunale.

6) Il Comune deve allestire sul proprio territorio, oltre alla camera mortuaria, una struttura per il commiato, di cui all'articolo 17 della legge regionale 24/2008, al fine di consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione.

7) Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune di Ginosa provvede al servizio di seppellimento nei due cimiteri comunali di Ginosa e Marina di Ginosa.

Art. 42- Disposizioni generali – Vigilanza

1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri, quale che sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 341 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 ed art. 6, comma 2 della legge regionale n.34 del 2008.

2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia.

4) Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, o ad altri soggetti autorizzati, se il relativo servizio è affidato in appalto/concessione.

5) Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati, se il relativo servizio è dato in appalto/concessione.

Art. 43- Pianta del cimitero

1) Presso l'Area Lavori Pubblici del Comune e presso il competente Servizio di igiene e sanità pubblica della ASL di Ginosa, deve essere conservata una planimetria d'insieme, redatta in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, in scala 1/500 e di dettaglio per le diverse zone, in scala 1:200 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune.

2) La planimetria comprende anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.

3) La piantina planimetrica è firmata dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e controfirmata dal Dirigente del Servizio di igiene pubblica della ASL. La stessa piantina planimetrica è aggiornata quando si creano nuovi cimiteri o sono soppressi i vecchi, quando si modificano o ampliano gli esistenti ed è rinnovata ogni 5 anni.

Art. 44 – Autorizzazione per la sepoltura

1) Il personale addetto al cimitero non può ricevere nello stesso, per essere inumati o tumulati, cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art.6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. Tali autorizzazioni devono essere trattenute dal custode del cimitero. Lo stesso deve riportare su apposito registro il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba e del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 45 – Ricevimento di salme e resti mortali

1) Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzioni di origine, cittadinanza, religione, le salme, i resti ossei e sono conservate le ceneri:

a) dei residenti e delle persone morte nel territorio del Comune di Ginosa, quale ne fosse la residenza;

b) degli aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune stesso;

c) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;

d) i nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto nel territorio comunale;

e) le parti anatomiche riconoscibili di cui all'art.3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.48 salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolti nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed occorrendo stabilire una priorità di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà del defunto.

2) Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità ginosina, possono essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone:

- nate a Ginosa;
- i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle siano residenti o sepolti nel Comune di Ginosa;
- che abbiano avuto la loro residenza nel Comune di Ginosa per un numero di anni pari ad un terzo dell'età compiuta alla data del decesso.

Art. 46 – Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

1) Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Art. 47- Camera Mortuaria

1) La camera mortuaria, costruita nell'ambito dell'area cimiteriale, deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.

2) In mancanza del deposito di osservazione, la camera mortuaria può funzionare come tale.

3) In difetto di appositi locali la camera mortuaria può essere adibita a deposito di osservazione ai sensi dell'art. 64, comma 3 del DPR 285/90.

4) Durante il periodo di osservazione, ai fini del rilevamento di manifestazioni di vita, deve essere assicurata una adeguata sorveglianza, eventualmente anche mediante l'utilizzo di apparecchiature a distanza.

5) Il cimitero ha una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di salme esumate o estumulate per esigenze varie.

6) La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 285/90.

7) Nel cimitero, apposito locale avente i requisiti prescritti dall'art.66 del DPR 285/90 è destinato stabilmente alle autopsie. In mancanza di tale locale, funge da sala per autopsie la camera mortuaria, all'uopo opportunamente attrezzata.

8) Nel cimitero è istituito un ossario e un cinerario comune dove vengono depositati i resti ossei e le ceneri dei defunti.

Art. 48 – Reparti speciali nel cimitero

1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, previa espressa individuazione nel piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi incluse gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

3) Gli arti e le parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle strutture sanitarie vengono avviati alla inumazione o alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione o tumulazione in sepoltura privata, previa corresponsione di quanto previsto in tariffa.

4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 49- Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1) All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione/inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.

2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente il Comune potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 50- Rifiuti cimiteriali

1) Le sostanze ed i materiali rivenienti dalle operazioni cimiteriali, compresi i pace-maker, sono identificati e trattati ai sensi del DPR 254/2003 e dal D. Lgs. n. 152/2006. I rifiuti urbani, quali ad esempio fiori recisi, artificiali o carte o plastiche da imballaggio, andranno conferiti negli appositi cestini separatamente, rispettando la raccolta differenziata.

Art. 51- Strutture per il commiato

1) Chi intenda attivare una struttura per il commiato di cui all'art. 17 della L.R. 34/2008, e successive modificazioni, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 8 del regolamento regionale 11 marzo 2015 n. 8 e dal presente regolamento per la conduzione dell'attività funebre.

2) Dette strutture si individuano in:

- a) "casa funeraria": struttura deputata alla custodia, anche a fine del compimento del periodo di osservazione, e dalla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri;
- b) "sala del commiato": struttura adibita all'esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso.

3) L'apertura delle strutture per il commiato, con la presenza dei relativi operatori, deve essere garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriali e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi. Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari e dei servizi obitoriali.

4) La struttura per il commiato deve essere in possesso del certificato di agibilità e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.

5) La struttura per il commiato deve possedere:

- a. accessibilità autonoma alla struttura, con possibilità di accesso dall'esterno per i visitatori;
- b. locale osservazione/sosta salme e camera ardente;
- c. disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- d. locale spogliatoio per il personale;
- e. deposito per il materiale;
- f. servizio igienico per il personale;

- g. servizi igienici distinti per sesso per i visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
- h. eventuale locale per ristoro.

6) La struttura di commiato deve essere dotata di condizionamento ambientale dell'aria che assicuri le seguenti caratteristiche microclimatiche:

- a. temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18°C e numero minimo di ricambi d'aria per ogni ora: 15 v/h per i locali con presenza di salme;
- b. umidità relativa 60 % +/- 5%.

7) La dotazione minima impiantistica richiesta è la seguente:

- a. impianto illuminazione di emergenza;
- b. apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma onde assicurarne la sorveglianza, anche a distanza, durante il periodo di osservazione.
- c. gruppo di continuità che garantisca il funzionamento dell'impianto di climatizzazione e illuminazione.

8) Nel caso in cui la struttura per il commiato sia utilizzata per soggetto già riconosciuto cadavere, non sono necessari i requisiti di cui alla lett. c) del comma 3 e alla lett. b) del comma 5.

9) La struttura per il commiato può essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre. La relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.

10) Il personale della struttura per il commiato, gestite da soggetti non esercenti l'attività funebre, deve avere preventivamente frequentato i percorsi formativi obbligatori prima di essere avviato all'attività.

11) La struttura per il commiato, realizzata da soggetti pubblici o privati, è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. Tale struttura può essere utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme.

12) La struttura per il commiato non può essere collocata nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma può essere collocata nella zona di rispetto cimiteriali, ove possibile.

TITOLO VIII- PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 52 – Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n.285/1990.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, nel cimitero si possono prevedere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990.
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi

costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 53.

Art. 53- Piano regolatore cimiteriale

1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune provvede a redigere il piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale di Ginosa.

3) Si applica l'art. 139 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

5) Nella elaborazione del piano regolatore cimiteriale (P.R.C.) si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

g) di quanto previsto e disposto dall'art. 4 comma 2,3,4, e art. 7 comma 2 lett. a) e comma 3, della legge regionale n.34/2008;

6) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

c) tumulazioni individuali (avelli o loculi o sarcofaghi);

d) cellette ossario;

e) nicchie cinerarie;

f) ossario comune;

g) cinerario comune;

h) la possibile realizzazione di una sala di commiato di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2008;

- i) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale opzionale);
 - l) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - m) locali per il personale di custodia;
 - n) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
- 7) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
- 8) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 9) Nel cimitero dovrà essere previsto un “giardino delle rimembranze”, area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri cremate.
- 10) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

TITOLO IX – PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – INUMAZIONE

Art. 54 – Sepolture

- 1) Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Le sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento.
- 2) Solo se previsto dal P.R.C. possono essere date in concessione aree private per le sepolture per inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche. In tal caso la concessione soggiace alle stesse norme per le concessioni relative alle tumulazioni. I campi di inumazione sono divisi in riquadri contraddistinti sulla planimetria con numero arabo progressivo.
- 3) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
 - b) sono private quelle di durata pari o superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
- 4) Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del citato regolamento approvato con D.P.R. 285 del 10.9.1990.n.285, costruite dal comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Art. 55 – Caratteristiche del terreno per le inumazioni

- 1) Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 56 – Forma e classe dei campi

1) I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi, cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 57 – Cippi indicativi

1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 60 dal piano di campagna.

3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico ai richiedenti o loro aventi causa.

4) Sulla lapide può essere apposto un porta foto.

5) Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte. Eventuali epigrafi devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, devono essere redatte in lingua italiana ai sensi della L.15.12.1999, n.482 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 02.5.2001 n.345, e, in caso contrario, devono contenere la traduzione in italiano.

6) Le epigrafi che non rispettano quanto sopra verranno rimosse.

7) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

Art. 58- Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

1) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati (corrispondente al copritomba non superiore ai 2/3 della fossa).

Art. 59 – Dimensioni e disposizioni delle fosse per bambini di età inferiore a dieci anni

1) Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri, nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per ogni lato. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,30 metri quadrati.

Art. 60 – Nati morti e prodotti abortivi – Parti anatomiche riconoscibili

1) Per i nati morti ed i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.

2) Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

Art. 61 – Modalità di concessione – Casi di gratuità – Durata

1) Le inumazioni nei campi comuni sono soggette al pagamento della tariffa approvata con Deliberazione della Giunta Comunale. La durata del periodo di concessione nei campi di inumazione non può superare i 20 anni.

2) L'inumazione nei campi comuni è gratuita per le salme di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano residenti nel Comune di Ginosa o siano decedute nel Comune di Ginosa.

3) Indigenza: Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa dovrà essere dichiarato dal Servizio sociale del comune di residenza del defunto ai sensi della Legge 328 del 08.11.2000, con le procedure di cui al D.L. 31.3.1998, n.109 e s.m.i. e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.

4) La situazione di disinteresse da parte dei famigliari, intendendo per famigliare il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro novanta giorni dal decesso.

5) Nel caso in cui, successivamente al decesso od alla sepoltura, i famigliari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune per il "de cuius", sono considerate anticipazioni in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro 90 (novanta) giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. A tal proposito si applicano gli articoli da 2028 a 2032 del codice civile ed il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i famigliari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6) Per esigenze dettate dal pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero le concessioni possono essere revocate, ma in tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 62 – Caratteristiche delle casse per l'inumazione

1) Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n.285, artt. 74 e 75.

Art. 63 – Norme riguardanti le sepolture a inumazione

1) Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa; in caso di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

2) E' fatto divieto assoluto di eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

3) Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 64 – Fiori, piante e materiali ornamentali

- 1) Sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici ed i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10.
- 2) Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
- 3) In caso di inadempienza il Comune provvederà d'ufficio per il taglio ed anche per lo sradicamento e si rifarà sul concessionario.
- 4) Gli ornamenti floreali non più freschi ed indecorosi dovranno essere tolti immediatamente e riposti negli appositi raccoglitori.
- 5) Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 6) Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 7) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, anche a seguito di segnalazione del custode del cimitero, disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addichino all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 8) I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 65 – Scadenza della concessione – Recupero materiali

- 1) Nel caso in cui il P.R.C. dovesse prevedere concessioni di suoli per inumazione, alla scadenza del periodo di concessione tutti i manufatti del concessionario - ad eccezione dei ritratti - divengono ipso iure, automaticamente e gratuitamente di proprietà comunale. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà alla esumazione e deposito dei resti in ossario.
- 2) E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. Tutto ciò che passerà in proprietà del comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. Le croci o le lapidi che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

Art. 66 – Ossario comune, cinerario comune, giardino delle rimembranze.

- 1) Nel cimitero è presente un ossario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni per le quali i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Detto ossario comune è costruito in modo tale che i materiali di cui sopra siano sottratti alla

vista del pubblico. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio o altro sistema di smaltimento consentito dalla legge. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

2) Il cimitero deve essere dotato di un cinerario comune per accogliere e conservare collettivamente in perpetuo le ceneri rivenienti dalla cremazione delle salme. Il cinerario comune può essere realizzato nello stesso manufatto utilizzato come ossario comune, salvo una divisione fra ceneri ed ossa, oppure in due manufatti contigui, o due manufatti distinti. Come per l'ossario comune può essere sotterraneo o sopra terra.

3) Si tenga presente che le ceneri possono anche essere disperse in apposita area cimiteriale (Giardino della Memoria o della Rimembranza).

4) In questi casi, per non perdere la memoria del defunto, si deve porre una targa nell'area di dispersione delle ceneri, dove si possano deporre fiori e raccogliersi.

5) Il giardino delle rimembranze è ordinariamente costituito da un'area verde, ben delimitata, in cui sono realizzati dei percorsi (anche simbolici e figurati). Nel giardino delle rimembranze si possono disperdere le ceneri di chi lo vuole, all'interno del cimitero. Occorre sempre la volontà del de cuius, altrimenti le ceneri possono solo esser sversate nel cinerario comune. L'accesso deve essere opportunamente regolato, magari con sentieri ed appositi camminamenti, per evitare che i visitatori accidentalmente camminino sulle ceneri o siano da esse travolti, in caso di condizioni meteo fortemente ventose.

6) Nelle aree a verde del cimitero comunale adibite a giardino delle rimembranze è vietato calpestare le aiuole, introdurre cani, a meno che non si tratti di non vedenti, e altri animali, fumare, ecc.

CAPO II – TUMULAZIONI

Art. 67- Tumulazione

1) Le salme non inumate vanno tumulate.

2) Le tumulazioni possono essere effettuate nei manufatti predisposti dal Comune o in quelli approvati dall'Amministrazione Comunale.

3) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in un loculo o tumulo o nicchia. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

4) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq. Le parti dei loculi, sia verticali sia orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

6) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno (5% per la tumulazione laterale, 2% per la frontale) in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

7) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, può essere realizzata con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigilli in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

8) Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro sull'altro.

9) E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo o nicchia, sia o meno presente un feretro.

10) Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990.

11) La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dai necrofori del Cimitero, essa consiste nell'apertura del sepolcro, nella deposizione del feretro e nella chiusura del sepolcro stesso.

12) La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietra, nonché la costruzione di muretti di chiusura della nicchia ed ogni altro intervento inerente alla tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese del concessionario o suoi aventi causa, a mezzo di personale autorizzato a lavorare nell'ambito del Cimitero e sotto la diretta vigilanza e responsabilità dei dipendenti comunali assegnati al Cimitero.

13) Qualora si verificasse la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, il concessionario o i suoi eredi devono provvedere alla immediata riparazione o sostituzione della cassa.

14) Ove il concessionario o i suoi eredi non provvedano entro i termini all'uopo notificati, il Comune interviene direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico degli interessati medesimi le relative spese.

15) Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvede d'ufficio, analogamente a quanto stabilito nel capoverso precedente. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del piano cimiteriale comunale.

16) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

17) I resti mortali tumulati nei manufatti a posto unico di cui al sub b) e c) sono estumulati e i resti depositati nell'ossario comunale. Il tariffario delle concessioni cimiteriali di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo è stabilito con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

CAPO II – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 68– Esumazioni ordinarie

1) Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, art.82 del D.P.R. 285/90.

3) Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art.14 L.R. Puglia n.34/2008), fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Ginosa.

4) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.

5) Le operazioni di esumazione ed estumulazione sono eseguite adottando idonee misure di sicurezza, decoro e riservatezza, anche mediante delimitazione temporanea dell'area interessata dalle operazioni e limitazione dell'accesso al pubblico nella sola zona interessata.

Le operazioni sono effettuate preferibilmente nelle prime ore del mattino, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio cimiteriale.

6) Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

7) Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale le scheletrizzazioni dei cadaveri risultino incomplete, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.

8) Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, le scheletrizzazioni si compiono in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

9) Le esumazioni ordinarie devono essere autorizzate dal responsabile del servizio cimiteriale e registrate dal personale cimiteriale, avvalendosi anche di sistemi informatici per tali operazioni.

10) Annualmente verrà formato un elenco, o tabulato, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

11) I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

12) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

13) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Art. 69 – Esumazioni straordinarie

1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Ginosa.

3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina Legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

6) Per le esumazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

7) Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 70 – Estumulazioni ordinarie

1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3) Entro il mese di settembre di ogni anno il Comune cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

4) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali preposti, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è ritumulato in controcassa per altri 5 anni, previo pagamento della tariffa dovuta.

7) Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico sanitario da richiedere all'ASL di Ginosa.

Art. 71- Estumulazioni straordinarie

1) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;

b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

2) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di giugno e da settembre a novembre e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL di Ginosa.

3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del

servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiarati, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5) Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

6) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono disposte dal Sindaco.

7) Per le estumulazioni straordinarie richiesta dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

8) Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite estumulazioni straordinarie quando trattasi di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiarati che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 72 – Personale che deve presenziare alle operazioni

1) Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite alla presenza di personale del cimitero o gestore del servizio di custodia del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del gestore del servizio di custodia del cimitero e possono prevedere la presenza di personale dell'ASL qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria.

2) Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che vengono rinvenuti nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolti diligentemente e depositati nell'ossario comune a meno che non vi sia altra disposizione da parte dei famigliari e degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

3) Nel caso in cui gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi debbano essere trasportati verranno riposti in contenitori sui quali verrà riportato il nome, cognome e data di morte del defunto.

4) Le operazioni di esumazione ed estumulazione devono essere effettuate evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare i feretri inumati o tumulati presenti nel cimitero; in ogni caso gli operatori addetti all'operazione devono provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

5) Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 61 del presente regolamento.

Art. 73- Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

1) Le esumazioni ed estumulazione ordinarie sono subordinate al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nel medesimo tariffario.

3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dallo stesso tariffario. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 74- Raccolta delle ossa

1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Art. 75- Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, effettuate da personale incaricato dal Comune o da altri soggetti autorizzati, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dei Servizi cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Responsabile dei Servizi cimiteriali.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

Art. 76- Disponibilità dei materiali

1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e/o estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune di Ginosa, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4) Le croci, le lapidi che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO III- CREMAZIONE

Art. 77 – Autorizzazione alla cremazione

- 1) Il Comune di Ginosa non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si può avvalere dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione.
- 2) La cremazione è effettuata nei casi e nei modi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.
- 3) Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.

Art. 78 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e affidamento

1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata secondo le modalità stabilite dalla Legge n. 130/2001 (art. 3) come modificata dalla legge n. 182/2025 (art. 36), dalla Legge Regionale 15/12/2008, n. 34 (art. 12) e dal Regolamento Regionale n. 8 del 11.03.2015 (art.10) ed in presenza delle condizioni di seguito indicate:

a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di ultima sepoltura;

b) l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera o con modalità digitale del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

c) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

2) L'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile alla cremazione ingloba l'autorizzazione all'eventuale seppellimento (tumulazione o interrimento), dell'urna cineraria. L'interrimento avviene in una apposita area

cimiteriale che il Comune di Ginosa è tenuto ad individuare. La predetta autorizzazione vale anche quale documento per il trasporto.

3) In caso di cremazione di cittadino straniero, i richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del DPR 31 agosto 1999, n.394, presentano apposita dichiarazione della loro rappresentanza diplomatica o consolare in Italia, dalla quale risulti che in tale Paese sia consentita la cremazione e siano applicabili norme analoghe a quelle vigenti in Italia, in ossequio a quanto statuito dall'art.24 della Legge 31.5.95, n.218, a condizione di reciprocità.

4) Ciascuna urna contiene le ceneri di un solo defunto.

5) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto (nome, cognome, nascita, morte) e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.

6) E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro; a richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal Comune di Ginosa nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

7) Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale. Detto verbale è redatto in quattro esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ginosa che ha autorizzato la cremazione.

8) E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari l'Ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.

9) Nell'ipotesi in cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di sepoltura.

10) L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

11) Nel caso di decesso all'estero l'autorizzazione è rilasciata dal Comune che trascrive l'atto di morte successivamente all'introduzione del cadavere in Italia.

12) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

13) In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.

14) Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della stessa legge.

Art. 79- Registro per la dichiarazione di volontà alla propria cremazione

1) É istituito presso ogni Comune il registro della cremazione per i residenti.

2) Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri. Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.

3) In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione o la modifica delle proprie volontà.

4) Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri. I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro.

Art. 80- Affidamento delle ceneri

1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ginosa, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri.

2) L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari con le stesse modalità previste per la cremazione, ad un affidatario unico.

3) L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginosa, sede del decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

4) Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale /edificio non custodito.

5) Qualora le ceneri sono custodite nel Comune di Ginosa, l'Ufficiale dello Stato civile annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- a. l'affidatario dell'urna;
- b. l'indirizzo di residenza;
- c. i dati anagrafici del defunto cremato;
- d. il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- f. la data, il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.

6) In caso di trasferimento dell'affidatario in Comune di altra regione, trovano applicazione le disposizioni ivi previste dalla relativa normativa regionale. In mancanza di una normativa regionale, l'urna è destinata al cimitero del Comune ove era residente il defunto.

7) In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune di Ginosa, ove sono presenti le ceneri, ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune di residenza del defunto.

8) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna

sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

9) In caso di affidamento personale dell'urna l'Ufficiale dello stato civile del Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

Art. 81- Dispersione delle ceneri

1) L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ginosa, sede del decesso, è competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.

2) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, con le stesse modalità previste per la cremazione.

3) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ginosa, competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

4) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

5) La dispersione delle ceneri è consentita in mare, nei laghi e nei fiumi, escluso nei tratti comunque occupati da natanti ed in prossimità di manufatti. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire in condizioni climatiche e ambientali favorevoli alla dispersione.

E' vietata:

a. nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b. in edifici o altri luoghi chiusi.

6) La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

7) L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione.

8) In caso di dispersione su area privata, l'autorizzazione all'utilizzo di tale area deve essere espressa da parte del proprietario del fondo ed acquisita agli atti dell'Ufficiale di Stato civile. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

9) Nell'area cimiteriale, la dispersione avviene previa individuazione dello spazio da parte dei competenti uffici comunali.

10) Se il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri è il rappresentante di associazione che abbia tra i propri fini la cremazione dei cadaveri degli associati, o altri soggetti delegati, deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11) I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12) La dispersione delle ceneri di un soggetto deceduto in altra regione, previa richiesta, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ginosa se la dispersione avviene nel proprio territorio.

13) La dispersione all'interno del cimitero del Comune di Ginosa è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso o deceduti nel territorio del Comune.

TITOLO X- CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 82 – CONCESSIONE DI SUOLI CIMITERIALI, LOCULI E CELLETTE

1) Possono essere concesse in uso aree cimiteriali per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, destinate a sepolcri singoli, edicole, cappelle o altri manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività.

2) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune di Ginosa riguardano i loculi e le cellette ossario.

3) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale e, se previsti, dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione.

4) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5) L'assegnazione in concessione avviene con provvedimento del Responsabile dei Servizi Cimiteriali cui segue la stipula del contratto che contiene le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso (natura della concessione, individuazione del loculo, celletta o area data in concessione, durata, casi di decadenza ecc).

6) A tal fine il Responsabile dei Servizi Cimiteriali approva, con proprio provvedimento, lo schema di contratto tipo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

7) Il contratto viene stipulato entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di assegnazione in concessione.

8) Nel caso in cui venga approvato dall'Ente un contratto di project financing o di concessione di servizi, che preveda la costruzione di loculi, cellette e aree da destinare a cappelle private a cura dell'affidatario e/o concessionario, la domanda di concessione del loculo, della celletta o dell'area o altri manufatti va inoltrata dagli interessati direttamente all'affidatario e/o concessionario, che stipula il contratto ed introita le relative entrate. Copia del contratto va inviata dall'affidatario e/o concessionario al Comune di Ginosa entro trenta giorni dalla stipula.

9) Ogni provvedimento di diniego relativo a concessioni, rinnovi, traslazioni o autorizzazioni deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 83- Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 2) La durata è fissata:
 - a) in cinquanta anni per le aree destinate a sepolcri singoli, edicole, cappelle o altri manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in venti anni per i loculi e per le cellette ossario.
- 3) La durata decorre dalla data del provvedimento di assegnazione adottato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali; sia la data della decorrenza che la durata e la scadenza vengono indicate nel contratto di concessione.
- 4) Per le concessioni in corso alla data di approvazione del presente regolamento, ove non venga rinvenuta la documentazione di cui all'art. 82 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 15.05.1984 (contratto o ricevuta di pagamento), la durata decorre dalla data della tumulazione. Le concessioni già rilasciate dopo l'entrata in vigore del DPR n. 803/1975 e del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del 15.05.1984 hanno la durata di 99 anni, fatta salva una diversa minore durata stabilita espressamente in atti amministrativi comunali o nel contratto.
- 5) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo, al massimo per una volta, dietro il pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta comunale vigente al momento della richiesta di rinnovo e, se previsti, dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione. In caso di mancata demineralizzazione, verrà corrisposta una quota di corrispettivo per il prolungamento calcolata secondo la seguente formula: costo della concessione, diviso per la durata della concessione stessa, moltiplicato per il numero di anni necessari. La comunicazione di voler rinnovare la concessione va trasmessa al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza; detto termine ha natura ordinatoria.
- 6) In ordine alle concessioni perpetue rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del DPR 803/75, esse possono essere revocate alla duplice condizione che siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno non rimediabile tempestivamente in altro modo.
- 7) I manufatti costruiti dai privati sulle aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune al termine della concessione o del suo rinnovo, in applicazione dell'art. 953 del codice civile.
- 8) Alle concessioni di aree, loculi, cellette e altri manufatti rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento si applicheranno le eventuali modifiche che dovessero essere apportate in futuro al presente regolamento, tranne quelle relative alla durata della concessione.
- 9) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato o non si rinvenga agli atti il contratto, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione. A seguito di approfondita istruttoria, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può riconoscere con apposito provvedimento tale diritto. In alternativa l'interessato può adire il giudice competente per l'accertamento del suo diritto, trasmettendo al Comune di Ginosa il provvedimento del Giudice che decide sulla richiesta affinché l'Ufficio Servizi Cimiteriali ne prenda atto.

Articolo 84- Modalità di concessione dei suoli cimiteriali

- 1) Il procedimento per la concessione delle aree destinate alla costruzione di tombe singole, edicole o cappelle prende avvio con l'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Comunale che stabilisce anche i criteri di assegnazione. Tali suoli devono essere previsti nel Piano Regolatore Cimiteriale come previsto dall'articolo 91 del DPR n. 285/1990.
- 2) Segue la pubblicazione all'Albo on line, per la durata di trenta giorni, di apposito avviso pubblico approvato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali in esecuzione del sopra citato atto di indirizzo.
- 3) L'assegnazione delle aree oggetto dell'avviso pubblico avviene in ordine progressivo di numerazione partendo dal numero più basso (che viene assegnato al primo in graduatoria e via discorrendo) e tenendo presenti i criteri di assegnazione stabiliti dalla Giunta Comunale nell'atto di indirizzo.
- 4) Non possono partecipare alla procedura i soggetti che siano già assegnatari di altre concessioni di suoli cimiteriali; per soggetti si intendono i coniugi ed i loro figli.
- 5) La concessione non può essere assegnata a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 85- Concessione dei loculi

- 1) La concessione dei loculi costruiti dal Comune può essere effettuata solo in presenza della salma così come quella delle cellette ossario può essere effettuata solo in presenza delle ceneri.
- 2) La concessione dei loculi avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, partendo sempre dal loculo in alto per ciascuna fila, osservando come criterio di priorità l'acquisizione della domanda di concessione al protocollo dell'Ente.
- 3) Restano a carico del concessionario le spese di chiusura del loculo al momento della tumulazione. I loculi assegnati non possono essere ceduti a terzi mentre possono essere restituiti al Comune entro dieci anni dalla data di inizio della concessione. In tal caso il rinunciante avrà diritto alla corresponsione dei 2/3 della tariffa versata al Comune se la dichiarazione di voler restituire il loculo perviene al Comune entro 5 anni dalla data di inizio della concessione, mentre se perviene dopo 5 anni ed entro dieci anni dalla data di inizio della concessione sarà riconosciuto il pagamento della metà della tariffa versata al Comune. Se la dichiarazione perviene al Comune dopo il decimo anno dall'inizio della concessione, nulla sarà dovuto al concessionario in caso di restituzione del loculo al Comune.
- 4) La concessione in uso dei loculi e delle cellette ossario viene retrocessa al Comune alla scadenza della concessione in caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo.
- 5) Alla scadenza della concessione, la salma verrà estumulata e, in mancanza di collocazione diversa richiesta dai familiari, i resti saranno depositati nell'ossario comune, salvo rinnovo o traslazione.

Articolo 86- Uso delle sepolture private

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
- 2) Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persona che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

- 3) Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.
- 4) Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 5) Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445 del 28 /12/2000, da presentare al Comune per il rilascio del relativo nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finchè il titolare mantiene tale qualità.
- 6) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 5. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.
- 7) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. resa dal titolare della concessione.
- 8) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra riportati.
- 9) Ogni famiglia può avere diritto d'uso su una sola sepoltura privata all'interno dello stesso cimitero. In caso una persona abbia diritto alla sepoltura in più di un sepolcro, dovrà rinunciare al diritto sulle sepolture eccedenti.
- 10) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 11) Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione legittima o testamentaria, fermo restando il diritto alla sepoltura jure sanguinis, vale a dire per la qualità soggettiva di appartenente alla famiglia del concessionario, quale regolato dal presente articolo.
- 12) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune o il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
- 13) In funzione della necessità di un maggiore e razionale utilizzo delle aree cimiteriali esistenti, il concessionario di sepolture private a più loculi, qualora ritenga che i posti disponibili nella sepoltura privata oggetto di concessione, siano eccessivi per le esigenze proprie e dei familiari, nonché i costi di realizzazione e gestione/manutenzione del manufatto siano troppo onerosi, può rinunciare a parte dei loculi disponibili nella propria sepoltura chiedendo che venga aggiornata la concessione d'uso, cointestandola oltre che a se medesimo, anche ad altra persona dallo stesso identificata e segnalata, che non dispone, per sé e per la propria famiglia, di altra sepoltura privata all'interno del cimitero, e non sia titolare di altra concessione cimiteriale.

Articolo 87- Manutenzione

- 1) I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà. La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.
- 2) La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune, anche a seguito di richiesta del soggetto gestore del Cimitero, ritenesse di dover prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
- 3.) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.
- 4) Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risulti l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

Articolo 88- Costruzione delle opere – Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di monumenti funebri, a posto singolo, o edicole o cappelle, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di rilascio del permesso a costruire, pena la decadenza.
- 2) Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio che ha rilasciato il permesso a costruire, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta del titolare della concessione, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.
- 3) La richiesta di rilascio del permesso a costruire deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla stipula del contratto. Per motivi da valutare dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può essere concessa, previa giustificata e documentata richiesta del titolare della concessione, una proroga della durata massima di tre mesi.

Articolo 89- Riordino della vecchia area cimiteriale – Aggiornamento delle concessioni esistenti

- 1) Il Comune provvederà ad aggiornare ed eventualmente regolarizzare le concessioni della vecchia area cimiteriale. Dell'avvio di tale attività di aggiornamento e regolarizzazione delle concessioni verrà data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo on line e mediante manifesti affissi in luoghi pubblici e nel cimitero per la durata di un anno. L'attività di aggiornamento e regolarizzazione delle concessioni sarà aperta per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del manifesto all'Albo on line.
- 2) Per l'aggiornamento e/o regolarizzazione della concessione sarà corrisposto, se necessario e in base al tipo di fattispecie, la tariffa attualmente vigente.
- 3) Trascorso il termine di un anno sopra citato senza che sia stato provveduto all'aggiornamento e/o regolarizzazione della concessione, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza che ancora non abbiano provveduto, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo on line, in luoghi pubblici e nel cimitero, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti dal giorno indicato nell'avviso.

4) Decorsi i termini previsti dai precedenti commi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento e/o regolarizzazione della concessione, si determina la decadenza con le conseguenze previste dall'art. 94 del presente regolamento.

5) L'attività di aggiornamento di cui ai precedenti commi riguarda anche le concessioni perpetue, ferma restando l'applicazione delle previsioni dell'art. 83 comma 9 del presente regolamento.

6) E' altresì data facoltà di realizzare eventuali ampliamenti di tombe esistenti, previa approvazione del progetto da parte del Comune, purchè gli stessi ampliamenti siano realizzati in aderenza e con il rispetto dello spazio di isolamento dalla tomba confinante.

7) Nei casi di cui al comma 6 si provvederà ad aggiornare la concessione già esistente o a stipularne una nuova e il corrispettivo da corrispondere, in ogni caso, sarà relativo al numero di posti in più che si realizzano.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 90 – Divisione e subentri

1) Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3) Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4) Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5) La divisione, l'individuazione di separate quote, ferma restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 codice civile, debitamente registrati e depositati agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi degli articoli precedenti sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro un anno dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8) Qualora la capienza del sepolcro non sia sufficiente per tutti i concessionari aventi diritto, gli stessi individueranno uno o più concessionari, secondo la disponibilità di altri posti da parte di ognuno degli aventi diritto, ai quali verrà intestata la concessione previa rinuncia degli altri. Nell'atto di concessione d'uso saranno indicati i posti disponibili per ognuno dei concessionari o eventualmente la possibilità di usufruire dei posti ancora disponibili nel sepolcro per ognuno degli intestatari della concessione, in base alla necessità.

9) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate negli articoli precedenti che assumono la qualità di concessionari.

10) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuta la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

11) Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

12) Trascorso il termine complessivo di 3 anni dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

13) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi degli articoli precedenti abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

14) Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o venti anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza.

Articolo 91- Rinuncia

1) La rinuncia all'utilizzo dei loculi è disciplinata dal precedente articolo 85.

2) La rinuncia relativa ai suoli cimiteriali è disciplinata dai commi che seguono.

3) La rinuncia alla concessione è possibile soltanto quando l'area per inumazione o la struttura per la tumulazione non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di feretri o cassette o urne ovvero si siano rese libere per il trasferimento dei feretri, delle cassette e delle nicchie in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.

4). La rinuncia alla concessione di cui al precedente comma 1 dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:

a) del 90%, nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro il termine utile per la presentazione del progetto di costruzione, di cui all'art. 88;

b) dell'80%, nell'ipotesi che la costruzione della cappella non sia iniziata entro i termini previsti dell'articolo 88.

5. Per eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Responsabile Area Urbanistica ovvero, a discrezione dell'Ente, può cederne la proprietà al Comune al prezzo determinato dall'Ufficio Urbanistica. La mancata asportazione nel predetto termine o comunque la mancata vendita al Comune fa acquistare di diritto al Comune stesso la proprietà delle stesse opere, che possono essere demolite o cedute in concessione a norma del comma seguente.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere edilizie dal concessionario ad un terzo, seguendo l'ordine cronologico

delle eventuali richieste di concessione dell'area pervenute al Comune a seguito dello stesso bando pubblico in base al quale era stata concessa l'area al concessionario cedente, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova assegnazione.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 92- Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Sia l'avvio del procedimento che il provvedimento di revoca vengono notificati al concessionario o, in caso di morte, agli eredi e aventi titolo. In caso di difficoltà ad individuare la persona del concessionario o degli eredi o aventi titolo, si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale e nel cimitero per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Articolo 93- Decadenza

1) La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 88 del presente regolamento;
- b) quando il loculo non sia stato occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- d) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo la legislazione vigente;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- f) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione o vi sia l'estinzione della famiglia;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, con la quale si assegna, pena la decadenza, il termine di novanta giorni per provvedere.

3) In casi di irreperibilità, prelieve diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nel cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

4) La dichiarazione di decadenza viene adottata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Il relativo procedimento è avviato entro trenta giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

Articolo 94- Adempimenti e provvedimenti conseguenti alla decadenza

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

2) Dopodiché il Comune, tramite il Responsabile dell'Area Urbanistica, dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 95- Estinzione

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

TITOLO XI- SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 96- Vigilanza

1) L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco.

2) L'Ufficio Servizi Cimiteriali, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, vigila e controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. In particolare, cura la tenuta delle planimetrie aggiornate del Piano regolatore cimiteriale, che gli devono essere fornite dall'Area Lavori Pubblici.

Art. 97 – Organizzazione del servizio cimiteriale

1) Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

a. per la parte amministrativa il Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

- b. per la parte sanitaria il Dirigente/responsabile del servizio di Igiene Pubblica dell'ASL;
- c. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.) l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune;
- d. per gli aspetti di natura urbanistica l'Ufficio Urbanistica del Comune.

Art. 98 – Custode del cimitero

1) Il custode del cimitero, per il proprio operato, risponde al Responsabile dei Servizi Cimiteriali per quanto riguarda la parte amministrativa, ai Responsabili dei competenti Uffici Tecnici del Comune per quanto riguarda la parte tecnica e al Dirigente/Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 99- Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10.9.1990, n.285, alla pulizia ordinaria del cimitero, ai compiti previsti nel presente Regolamento comunale nonché a quelle previsti nel capitolato speciale di appalto e/o concessione relativo alla gestione del Cimitero.

Art. 100 –Tenuta dei documenti obbligatori

1) Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.11 del presente regolamento; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.11, nonché l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

2) I registri sopra indicati devono essere presentati ad ogni richiesta degli organi competenti al controllo.

3) Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'Ufficio Servizi Cimiteriali per essere conservato, restando l'altro presso il custode.

Art. 101 – Mappa

1) Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro informatico, denominato "mappa", delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri comunali.

3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nella concessione.

4) Il suddetto registro informatico viene attivato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 102 – Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 103 –Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1) Il personale in servizio presso il cimitero, anche alle dipendenze dell'appaltatore o del concessionario, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2) Altresì il personale è tenuto a:

- a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d. esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno coretto e non vengano arrecati danni alla proprietà comunale, né a quella privata, nonché curare che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose;
- e. impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dal Comune;
- f. segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- g. curare la pulizia dei locali del cimitero (bagni, sgabuzzino custode, camera mortuaria);
- h. curare la pulizia dei viali e degli spazi fra le tombe;

- i. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc;
- j. eseguire gli stessi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- k. ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- l. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc) dando – se richiesti – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- m. provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella nicchia ossario (celletta);
- n. consegnare al Comune gli oggetti preziosi ed i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
- o. osservare il divieto di affidare o cedere ad altri le chiavi dei cancelli di accesso al cimitero senza previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
- p. provvedere alla cura del verde pubblico (annaffiatura, potatura e taglio d'erba) presente nel cimitero.

2) Al personale suddetto è vietato:

- a. eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno del cimitero che al di fuori esso ed in qualsiasi momento.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.

3) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 104 – Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) Il Custode del cimitero, sulla scorta del registro di cui ai precedenti articoli, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Art. 105 – Scadenziario delle concessioni

1) Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può decidere di istituire con apposita Determinazione, oltre alla mappa di cui all'art. 101, lo scadenziario delle concessioni o registro delle sepolture allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

CAPO II- ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 106- Tipi di illuminazione- Lampade votive

1) Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, colombari, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).

2) Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice e/o concessionaria.

Art. 107- Richiesta di allacciamento e pagamento del canone

1) La richiesta di allacciamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato al Comune se il servizio è gestito in economia od alla ditta appaltatrice e/o concessionaria in caso di gestione affidata a terzi. In quest'ultimo caso, la ditta appaltatrice e/o concessionaria dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2) La durata minima dell'allaccio è di anni uno, con decorrenza dal 1 gennaio. Nel caso in cui la richiesta di allaccio venga presentata successivamente al mese di gennaio, il canone annuo verrà pagato in dodicesimi, dividendo il canone annuo per dodici e moltiplicandolo per il numero di mesi mancanti alla fine dell'anno solare e la prima scadenza verrà fissata al 31 dicembre dell'anno in corso. Tale durata è prorogata, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza. La disdetta inviata oltre tale termine non dà diritto ad alcun rimborso. L'allaccio avrà decorrenza dal giorno del versamento del contributo una tantum di primo allaccio e del canone annuo che va pagato sempre in via anticipata con un versamento unico. La richiesta di allacciamento contiene anche le condizioni contrattuali che l'utente si impegna a rispettare, ivi inclusa la previsione che il canone annuo va versato come sopra indicato senza necessità che il Comune trasmetta apposite comunicazioni per richiederne il pagamento. E' onere dell'utente, prima di effettuare il versamento, informarsi presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali per verificare l'eventuale aumento del canone annuo, che il Comune rende comunque noto attraverso la pubblicazione all'albo on line e di avvisi esposti nei cimiteri comunali ed in luoghi pubblici. Alla richiesta di allacciamento vanno allegate le ricevute comprovanti il pagamento del contributo una tantum e del canone dovuto per il primo anno, pena la non attivazione del servizio. E' onere dell'utente comunicare al Comune o al gestore esterno ogni variazione del proprio domicilio.

3) L'importo del contributo per il primo allaccio e del canone annuo vengono stabiliti dalla Giunta Comunale e potranno essere modificati in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e dell'adeguamento ISTAT. La mancata corresponsione del canone annuo nei termini sopra indicati comporterà l'emissione del sollecito di pagamento da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali con addebito delle spese postali contenente la precisazione che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del suddetto sollecito, il Comune provvederà al distacco della corrente e all'iscrizione a ruolo per la riscossione coatta a mezzo della società di riscossione incaricata. Qualora, in seguito all'omesso pagamento del canone annuo, si sia provveduto al distacco, è necessaria una nuova richiesta di allaccio ed il pagamento del contributo di riallaccio stabilito dalla Giunta Comunale. Nel caso di affidamento a terzi della gestione del servizio, tali operazioni (sollecito ecc) sono di competenza dell'appaltatore/concessionario.

4) Nel caso di traslazione di una salma nell'ambito del cimitero a richiesta degli interessati, fatta salva l'eventuale disdetta, occorre presentare domanda di nuovo allaccio relativa alla nuova collocazione della salma versando il contributo una tantum ed il canone per il primo anno. Per quanto riguarda il pagamento del canone annuo per le utenze delle salme traslate, esso sarà dovuto per l'intero periodo, indipendentemente dalla data in cui venga richiesta ed eseguita l'operazione di traslazione della salma.

5) Nel canone annuo sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, riparazione o sostituzione di lampadine.

6) Occorre comunicare al Comune, tempestivamente, ogni variazione che interviene nell'utenza. In particolare in caso di cambio di titolarità, per decesso o per altri motivi, si deve comunicare il nominativo del nuovo utente utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

7) Per le cappelle gentilizie private è possibile l'installazione di impianti indipendenti con pannelli fotovoltaici / solari posti sul tetto.

Art. 108- Modifica agli impianti

1) Per qualunque modifica richiesta dall'utente del servizio ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'utente stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'utente prima dell'inizio dei lavori.

Art. 109- Doveri dell'utente

1) È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.

2) I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, fatto salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.

3) Il Comune avrà la facoltà, previa diffida, di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo od abusi sugli impianti o in caso di mancato pagamento del canone annuo.

4) L'utente ha l'obbligo di inviare tempestivamente ed in forma scritta eventuali reclami all'Ufficio Servizi Cimiteriali. In mancanza di tempestivo reclamo, si presume che il servizio sia stato svolto con regolarità e l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso.

Art. 110- Causa di forza maggiore

1) Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'utente del servizio non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di canone e di pretendere rimborsi di sorta.

CAPO III- NORME PER L'ACCESSO, LAVORI E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 111 – Orario di apertura del cimitero

1) Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario di apertura.
- 3) Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 112 – Divieto di ingresso

- 1) E' vietato l'ingresso nel cimitero:
 - a. ai minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
 - b. a chi porti con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio, salvo le persone non vedenti;
 - c. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - d. alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestiti in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - e. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
- 2) All'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 113 – Lavori privati nel cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti previsti per legge.
- 2) E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero, salva la possibilità di attivare prestazioni a carattere istituzionale.
- 3) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
- 4) Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.
- 5) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà una comunicazione al Comune che contenga l'esatta indicazione del lavoro che si intende effettuare.
- 6) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 7) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 114 – Disposizioni finali

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, traslazioni, concessioni di loculi, cellette o suoli ecc) si intende che agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

- 2) In caso di contestazioni il Comune di Ginosa resterà estraneo all'azione che ne consegue.
- 3) Il Comune di limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
- 4) E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le norme del presente regolamento. In particolare è abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
- 5) Tutte le violazioni del presente regolamento, salvo che non costituiscano reato, sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981 nonché dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salvo che non costituiscano anche violazione di altra norma di rango superiore che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo diverso, che prevale su quella prevista dal presente regolamento. L'organo competente a ricevere gli eventuali scritti difensivi e ad emettere l'ordinanza ingiunzione di pagamento è individuato nel Responsabile comunale dei Servizi Cimiteriali.
- 6) Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti di rango superiore, senza necessità di espresso recepimento.
- 7) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la Deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio Comunale.
- 8) L'Ufficio Servizi Cimiteriali ne trasmetterà copia alla ASL e agli uffici comunali che hanno competenza in materia.